



CRON. 368/09

TRIBUNALE DI NICOSIA

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia, dott.ssa Caterina Musumeci ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento per ricorso ex art.28 L. 300/1970, iscritto al n. 571/08 R.A.C.C. LAVORO, promosso

DA

UIL - F.P.L. - Federazione Poteri Locali, in persona del segretario provinciale, Pasquale Calandra Sebastinaella, e CIGL di Enna, in persona del delegato provinciale funzione pubblica, Messina Sebastiano, rappresentati e difesi dall'avv. Piergiacomo La Via, per procura a margine del ricorso, presso il cui studio sito in Nicosia, via Nazionale nn. 83/87, sono elettivamente domiciliati;

RICORRENTI

E

Comune di Gagliano Castelferrato, in persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato a resistere in giudizio giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 09.01.09, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pistone Nascone, per procura speciale a margine della memoria di costituzione, presso il cui studio sito in Agira, via Diodorea n. 59, è elettivamente domiciliato;

RESISTENTE

FATTO

Con ricorso ex art. 28, legge n. 300/1970, depositato in data 30.12.2008, UIL - F.P.L. - Federazione Poteri Locali, in persona del segretario provinciale, e CIGL di Enna, in persona del delegato provinciale funzione pubblica, esponevano:

- che il Comune di Gagliano Castelferrato si era reso responsabile di comportamento antisindacale in relazione all'adozione della delibera di G.M. n. 129 del 17.10.2008 ed ai successivi atti consequenziali;

- che, invero, con nota prot. n. 8230 del 18.09.2008 il Sindaco del Comune resistente aveva invitato i rappresentanti RSU, i dirigenti e le segreterie provinciali a partecipare alla riunione della Delegazione Trattante, convocata per il 23.09.2008, avente ad oggetto: FES anno 2008 ripartizione; Regolamento degli Uffici e dei Servizi; Varie ed eventuali;
- che a seguito della eccezione di essi ricorrenti in ordine alla illegittima costituzione della parte pubblica della delegazione trattante, per la presenza del Sindaco, la seduta veniva sciolta;
- che successivamente, con nota prot. n. 9084 del 21.10.2008, il Sindaco comunicava alle OO.SS. l'avvenuta adozione della delibera di G.M. n. 129/08 avente ad oggetto la modifica del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dotazione organica;
- che, con nota del 28.10.2008, gli stessi avevano denunciato la violazione delle prerogative dei sindacati chiedendo, altresì, il rilascio della delibera n. 129/08;
- che, con nota n. 9928 del 24.11.2008, il Sindaco del Comune resistente pur confermando la legittimità della composizione della delegazione trattante si impegnava a rimuovere le irregolarità nella composizione della stessa, senza tuttavia rilasciare copia della delibera adottata;
- che la condotta posta in essere dal Comune resistente era illegittima, in quanto violava l'art. 8 del CCNL del 01.04.1999 in tema di concertazione nonché l'art. 7 del citato contratto in tema di informazione sia preventiva che successiva.

Tanto premesso, chiedevano di ritenere e dichiarare l'antisindacalità del comportamento predetto, di ordinare la cessazione dello stesso e la rimozione degli effetti della delibera sopra richiamata e di tutti gli atti consequenziali e connessi, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Con memoria depositata all'udienza del 21.01.2009, si costituiva in giudizio il Comune resistente, eccependo:

- che le censure relative alla composizione della delegazione trattante, peraltro non fondate stante l'assenza di alcun norma che precludeva al Sindaco di far parte della stessa, erano state superate con l'adozione della delibera di G.M. n. 166 del 28.11.2008, con la quale era stata ricostituita la delegazione trattante con la

partecipazione del Segretario Generale dell'ente come presidente, si come richiesto dalle OO.SS.;

- che la materia della modifica del regolamento degli uffici e dei servizi non costitutiva oggetto di concertazione o di contrattazione decentrata, sicché l'informazione doveva essere successiva;
- che l'informazione successiva, effettuata attraverso la nota prot. n. 9084 del 20.10.2008, era sufficiente anche se non accompagnata dalla trasmissione della stessa delibera, poiché non era precluso ai destinatari di richiederne copia all'ufficio competente;
- che, vertendosi in materia per la quale era prevista l'informazione successiva, non vi erano ragioni di urgenza che imponevano la trasmissione integrale della delibera *de qua*;
- che, in ogni caso, copia di detta delibera era stata comunque rilasciata ai ricorrenti.

Tanto premesso, chiedeva di dichiarare il ricorso infondato e, per l'effetto, rigettarlo, con il favore delle spese e dei compensi di lite.

DIRITTO

Preliminarmente va delimitato il *thema decidendum* del presente giudizio, avuto riguardo alle conclusioni dei ricorrenti, di cui alla memoria autorizzata depositata il 31.01.2009, in seno alla quale gli stessi lamentano l'antisindacalità di due condotte poste in essere dal Comune resistente, ovvero la presenza del Sindaco, legale rappresentante dello stesso ente, nella seduta di delegazione trattante del 23.09.2008 e la volontà espressa in quella sede di non regolarizzare la costituzione della parte pubblica e l'adozione della delibera n. 129 del 17.10.2008; ebbene, con riguardo alla prima condotta si rileva in primo luogo la novità della domanda volta alla declaratoria della illegittimità della stessa, per essere stata proposta tardivamente solo nella citata nota autorizzata; a ciò deve aggiungersi, comunque, il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, posto che la stessa condotta è stata superata dall'adozione della delibera di G.M. n. 166 del 28.11.2008, con la quale è stata ricostituita la delegazione trattante con la partecipazione del Segretario Generale dell'ente quale presidente, si come richiesto dalle stesse OO.SS.

Ciò posto, vanno esaminate nel merito esclusivamente le censure involgenti presunti profili di antisindacalità della Deliberazione di Giunta Comunale n. 129, adottata dall'ente resistente in data 17.10.2008.

Preliminarmente si osserva che ai fini della presente decisione rileva la disciplina dettata in tema di relazioni sindacali (contrattazione decentrata, concertazione, consultazione, informazione preventiva e successiva) dal contratto collettivo vigente alla data di adozione della superiore delibera, e segnatamente, per quel che concerne le relazioni sindacali, il contratto collettivo nazionale enti locali del 22.01.04, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, sì come integrato dai richiami ai contratti collettivi del 31.03.1999 e 01.04.1999, e dal d.lgs. 165/01.

L'istituto della contrattazione collettiva decentrata è disciplinato dall'art. 4 del CCNL 1/4/1999 e concerne le seguenti materie: "a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a); c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g); d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili ; f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k); i) le modalità e le verifiche per

l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art.22; j) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.35 del D.Lgs. 29/93; k) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro. 3"

La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999 e segnatamente: "completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2; modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14".

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 2002-2005, la concertazione si effettua per le materie previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 - "a)svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche; b)valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica; d)metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6; e) individuazione delle risorse aggiuntive per il funzionamento del fondo per la progressione economica interna alla qualifica di cui all'art. 5; f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6; attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art. 14, comma 2" - e per le seguenti materie: "a)articolazione dell'orario di servizio; calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; andamento dei processi occupazionali; criteri generali per la mobilità interna".

L'istituto della consultazione è disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 165/01, secondo cui "nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9..."; il successivo art. 9 prevede che "i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro".

Ebbene, la norma contiene un esplicito rinvio ai contratti collettivi quanto alla disciplina dei rapporti sindacali; senonchè il richiamato contratto collettivo relativamente al comparto autonomie locali si limita a disciplinare esclusivamente gli istituti della informazione e della concertazione, nulla dicendo in ordine all'istituto della consultazione; quanto al contenuto della procedura di consultazione di cui al richiamato articolo, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo di consultazione, è sufficiente che l'amministrazione interessata proceda a fornire l'informazione preventiva di cui all'art. 7 del citato CCNL alle organizzazioni sindacali rappresentative, le quali, successivamente, qualora lo ritengano opportuno, potranno chiedere di essere consultate o far pervenire il proprio parere in ordine all'atto da adottare.

La materia dell'informazione è disciplinata, tramite il richiamo di cui all'art. 3 del CCNL enti locali 2002-2005, dall'art. 7 del CCNL dell'1.04.1999, a norma del quale "1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. 2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa l'informazione deve essere preventiva. 3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998".

Ciò posto in ordine alla disciplina generale delle relazioni sindacali, in questa sede si impone una compiuta disamina del contenuto della deliberazione oggetto della presunta condotta antisindacale del Comune resistente, al fine di verificare il modello di partecipazione previsto *ex lege* in relazione ad essa - informazione preventiva successiva, contrattazione decentrata, consultazione o concertazione - ed il rispetto almeno dello stesso modello.

Ebbene, la deliberazione oggetto dell'asserita condotta antisindacale, ovvero la delibera n. 129 del 17.10.2008, ha previsto quanto segue: "... approvare la modifica al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 74 del 15.06.2004, nel modo che segue: A- Unificare l'Area Amministrativa con l'Area di Vigilanza e della Polizia Locale mediante contestuale soppressione delle singole aree, e per l'effetto della predetta unificazione la nuova area assumerà la denominazione di: "Area Amministrativa, di Vigilanza e di Polizia Locale". B-Trasferire l'Ufficio Gestione Giuridica del Personale dal I servizio dell'Area Amministrativa al II servizio: "Tributi - Personale - Economato" dell'area Economico -finanziario. C- Trasferire l'Ufficio Contratti dal I servizio dell'Area Amministrativa al I servizio: "Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio" dell'Area Tecnica. 2) confermare tutte le altre disposizioni del predetto Regolamento. 2) Disporre la comunicazione dell'avvenuta modifica regolamentare alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU".

Ebbene, non vi è dubbio che la delibera in esame concerne l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici; detta materia non può farsi rientrare tra quelle per le quali è prevista la concertazione; ed invero, la previsione di cui all'art. 6, lettera c, comma 2, riguarda la determinazione dei "criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni o di personale", fattispecie non ricorrente nel caso de quo, ove la G.M. non ha deliberato in ordine ai criteri generali ma ha disposto una nuova organizzazione degli uffici e delle aree sulla base dei criteri già individuati nel regolamento del Comune medesimo.

Del pari la materia su cui verte la delibera non rientra tra le ipotesi contemplate dal legislatore per le quali è prevista la contrattazione decentrata; sul punto non può essere accolta la tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui la materia rientrerebbe nella lettera f dell'art. 4 del CCNL del 01.04.1999, in quanto comportante "implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi", avuto riguardo alla mancata produzione di effetti di tale specie quale conseguenza della delibera adottata dal comune resistente, peraltro nemmeno allegati in punto di fatto dai ricorrenti.

Piuttosto la modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, oggetto della delibera di G.M. n. 129/08, atto di valenza generale concernente l'organizzazione degli uffici, con il quale si è proceduto a modificare la struttura organizzativa dell'ente, rientra tra le materie per le quali il legislatore ha previsto quale modulo di partecipazione sindacale la consultazione; da tanto discende l'obbligo per il datore di lavoro di procedere alla informazione preventiva, sì da consentire alle organizzazioni sindacali di potere attivare la procedura di consultazione.

Ciò posto, la superiore procedura non risulta essere stata rispettata dall'ente resistente che, con nota prot. n. 8230 del 18.09.2008, ha convocato una riunione di delegazione trattante in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno e segnatamente, per quel che in questa sede rileva, sul "regolamento degli uffici e dei servizi"; detta riunione è stata sciolta a seguito delle eccezioni sollevati dai ricorrenti in ordine alla composizione della parte pubblica della delegazione medesima e segnatamente per essere presente il Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato; posto che a seguito del suo scioglimento non è stata convocata alcuna ulteriore riunione di delegazione trattante e che nessuna informazione preventiva in ordine alla modifica del citato regolamento è stata data alle organizzazioni sindacali, deve concludersi per l'antisindacalità della condotta tenuta dallo stesso Comune resistente, attraverso l'adozione della delibera di G.M. n. 129 del 17.10.2008.

Alla luce delle superiori considerazioni, la condotta tenuta dal Comune di Gagliano Castelferrato deve essere considerata antisindacale e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione resistente, in persona del Sindaco pro tempore, la cessazione della stessa e la rimozione di ogni effetto.


Le spese del procedimento, sì come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 28, legge 300 del 1970,
in accoglimento della domanda proposta con ricorso depositato in data 30.12.2008, da UIL - F.P.L. - Federazione Poteri Locali, in persona del segretario provinciale, e CIGL di Enna, in persona del delegato provinciale funzione pubblica, contro il Comune di Gagliano Castelferrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, ordina al predetto Comune la cessazione del comportamento illegittimo di cui in parte motiva e la rimozione di ogni effetto;

condanna il Comune di Gagliano a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di euro 1.120,00, di cui euro 670,00 per diritti, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Nicosia, li 18.02.2009



IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. ssa Caterina Musumeci

Caterina Musumeci

Il presente provvedimento è emanato
dal Tribunale di Nicosia
oggi 19 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
Dott. ssa Antonella Xerono

